

L'Inps e il contributo di solidarietà

■ In riferimento alla lettera del signor Claudio Calza pubblicata in questa rubrica ieri, il «contributo di solidarietà» (denominazione quanto mai indicativa della sottile arguzia dei nostri governanti nel battezzare qualsiasi tributo a carico della popolazione) si applica, dal

2013 al 2017, per cinque categorie di fondi pensione (ex fondo elettrici, ex fondo telefonici, ex fondo autoferrotranvieri, fondo volo, ex Inpdai) che sono confluiti in quello generale dell'Inps. La percentuale è in funzione dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e varia dallo 0,3, 0,6 all'1%. Auguro al sig. Calza che abbiano applicato la percentuale più alta, cioè

anzianità maggiore (i suoi 50 euro corrisponderebbero ad un'erogazione mensile di cinquemila euro, altrimenti i suoi emolumenti sarebbero di rispettivamente 16.600 o 8300 euro al mese). Il «contributo» serve unicamente a «pareggiare» certi conti in casa Inps, considerato che le cinque categorie sono da poco confluite nel calderone Inps. Il «contributo» non ha nulla a

vedere con un qualsivoglia «spirito di solidarietà», come potrebbe sembrare dal nome altisonante. Si veda in proposito la L. 214/2011 e successiva approvazione con D.L. 201/2011 del 6 dicembre. L'importo è già dedotto dall'imponibile, pertanto non è soggetto a tassazione, come risulterà anche dal Cud. Conosco la materia, per avere in casa un caso analogo.

GUIDO MICHELETTI

